



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2008
SEC(2008) 1878 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

su una proposta di decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

RELAZIONE

L'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) e l'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) prevedono che il Parlamento europeo fissi lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo ha adottato una decisione – il cosiddetto statuto del mediatore – che stabilisce tale statuto e tali condizioni generali nel marzo 1994¹ e l'ha modificata nel 2002².

In una lettera dell'11 luglio 2006 al Parlamento europeo, il mediatore ha osservato che lo statuto continua a costituire un valido inquadramento per le sue attività. Ha tuttavia individuato vari possibili cambiamenti, che lo aiuterebbero a operare con maggiore efficacia a beneficio dei cittadini europei. Di conseguenza, ha chiesto al Parlamento europeo di modificare gli articoli 1, 3, 4 e 5 del suo statuto.

Alcuni degli emendamenti suggeriti dal mediatore sono puramente tecnici, poiché prevedono la soppressione dei riferimenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Altri sono sostanziali e riguardano il potere di intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il rifiuto dell'accesso ai fascicoli per motivi di segreto professionale debitamente giustificati, le testimonianze dei funzionari, le informazioni su eventuali incidenze penali e la cooperazione nel campo dei diritti fondamentali. Con lettera del 6 marzo 2008, il mediatore ha comunicato l'intenzione di ritirare la richiesta di intervenire nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In occasione della riunione plenaria del 22 aprile 2008, il Parlamento europeo ha adottato sette emendamenti allo statuto del mediatore, sulla base delle richieste di quest'ultimo.

Con lettera del 23 aprile 2008, il Parlamento ha chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE e dell'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato Euratom, di esprimere il suo parere su tali modifiche.

La Commissione può accettare gli emendamenti relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono di natura puramente formale. Può inoltre accogliere l'emendamento relativo all'audizione di testimoni, che conferma il principio in base al quale i funzionari si esprimono non a titolo personale ma in quanto funzionari e restano comunque vincolati dagli obblighi derivanti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare dall'obbligo del segreto professionale.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, la Commissione formula le seguenti osservazioni.

¹ Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

² Decisione del Parlamento europeo, del 14 marzo 2002, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sullo statuto e le condizioni generali dell'esercizio delle funzioni del mediatore (2002/262/CE, CECA, Euratom), (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).

Accesso ai documenti

La Commissione conviene con il Parlamento che è opportuno aumentare la fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione. A questo scopo, e considerando le disposizioni sull'accesso del pubblico ai documenti delle tre istituzioni³ e le norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate della Commissione⁴ e del Consiglio⁵, è necessario definire meglio le condizioni per l'accesso da parte del mediatore e del personale alle sue dipendenze a informazioni sensibili e classificate.

Riguardo ai documenti classificati, la Commissione approva la proposta del Parlamento che il mediatore debba applicare norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi in questione.

Per quanto riguarda le altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale in base alle norme del diritto comunitario che impongono una tutela specifica per tali informazioni, la Commissione è d'accordo con il Parlamento che il mediatore e il personale alle sue dipendenze debbano trattare le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare dall'articolo 4.

Condivide inoltre l'opinione del Parlamento secondo cui il mediatore può concordare con le istituzioni le modalità operative per l'accesso a informazioni o documenti.

Di conseguenza, la Commissione può approvare lo scopo degli emendamenti relativi all'accesso ai documenti, purché venga usata una formulazione più precisa, ovvero:

*Articolo 3, paragrafo 2, comma 1: Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono di consultare i loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è soggetto **alle norme in materia di sicurezza applicabili all'istituzione o all'organo in questione e all'osservanza, da parte del mediatore, di norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nell'istituzione o nell'organo in questione.***

*Articolo 4, paragrafo 1: Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno **in particolare altresì** l'obbligo di non divulgare informazioni classificate, né documenti trasmessi al mediatore, **in particolare** come documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o come documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né*

³ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁴ Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2001/844/CE, CECA, Euratom), (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

⁵ Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2001/264/CE), (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 4.

Le informazioni su eventuali incidenze penali

Per quanto riguarda le informazioni su eventuali incidenze penali delle quali il mediatore venga a conoscenza nell'ambito di un'indagine, a parere del mediatore l'articolo 4, paragrafo 2, dello statuto, com'è attualmente formulato, potrebbe essere interpretato nel senso che il mediatore è tenuto ad agire in maniera tale da rischiare di ostacolare un'indagine svolta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sulla base del suo mandato, dovendo avvisare soltanto le autorità nazionali prima che l'OLAF possa farlo.

La Commissione conviene con il Parlamento che il mediatore dovrebbe poter comunicare all'OLAF tutte le informazioni su questioni di sua competenza. Tuttavia, la Commissione ritiene che l'emendamento proposto dal Parlamento non risponda necessariamente a questo scopo, poiché da esso non risulta chiaramente se la nozione di "istituzioni o [...] organi comunitari competenti" comprenda l'OLAF. Inoltre, la frase successiva prevede già che il mediatore informi anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato. Infine, l'OLAF dovrebbe essere avvertito soltanto di questioni che rientrano nelle sue competenze.

Per risolvere questi potenziali problemi, la Commissione potrebbe accettare la seguente formulazione alternativa, nella quale si specifica che il mediatore deve avvisare immediatamente le autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri o tramite il servizio della Commissione responsabile della lotta antifrode, nei casi che rientrano nelle sue competenze.

*Articolo 4, paragrafo 2: Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee **oppure al servizio responsabile della lotta contro la frode, nei casi che rientrano nelle sue competenze**; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.*

Cooperazione nel campo dei diritti fondamentali

L'attuale statuto si è dimostrato una valida base per la collaborazione del mediatore con i mediatori nazionali e con organismi simili negli Stati membri. La Commissione incoraggia pienamente tale pratica. Tuttavia, i trattati non conferiscono al mediatore la competenza di trattare dei diritti umani e fondamentali in generale.

Per quanto riguarda l'emendamento del Parlamento circa la cooperazione con le istituzioni nazionali e internazionali per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, la Commissione ritiene perciò che la proposta oltrepassi i confini del mandato conferito al mediatore dai trattati.

In virtù degli articoli 302 e 303 del trattato CE, è la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, ad attuare ogni utile forma di cooperazione con le organizzazioni internazionali in generale e con il Consiglio d'Europa in particolare. Si noti inoltre che nel 2007 è stato concluso un accordo tra la Comunità e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra quest'ultimo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Tenuto conto di ciò, la Commissione potrebbe accettare comunque la seguente formulazione alternativa, che risponderebbe alle esigenze di cui sopra:

Articolo 5: Il mediatore può, alle stesse condizioni e nell'ambito delle sue funzioni quali previste dall'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, cooperare con altre istituzioni e organismi degli Stati membri competenti per promuovere e proteggere i diritti fondamentali.

In conclusione, si propone che la Commissione adotti il seguente progetto di parere.

PARERE DELLA COMMISSIONE

su una proposta di decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

La Commissione,
visto l'articolo 195, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

EMETTE IL SEGUENTE PARERE:

I cittadini devono avere fiducia nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione. Il mediatore ha bisogno di regole chiare, concise ed efficaci. La Commissione accoglie pertanto in larga misura i principi adottati dal Parlamento europeo, formulando tuttavia le seguenti osservazioni.

La Commissione conviene con il Parlamento che è opportuno aumentare la fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione. A questo scopo, e considerando le norme sull'accesso del pubblico ai documenti delle tre istituzioni e le norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate della Commissione e del Consiglio, è necessario definire meglio le condizioni per l'accesso da parte del mediatore e del personale alle sue dipendenze a informazioni classificate e ad altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale.

La Commissione conviene inoltre con il Parlamento sull'esigenza che il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattino le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare dall'articolo 4.

Approva pertanto lo scopo degli emendamenti in materia di accesso a fascicoli e documenti. Ritiene tuttavia che sia necessaria una formulazione diversa e più precisa.

Inoltre, la Commissione condivide l'opinione del Parlamento secondo cui lo statuto dovrebbe prevedere la possibilità che il mediatore comunichi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) tutte le informazioni che rientrano nelle sue competenze. Auspica tuttavia una formulazione diversa e più precisa.

La Commissione non approva l'emendamento relativo alla cooperazione nel campo dei diritti fondamentali nella sua forma attuale, ma potrebbe accettare una formulazione tale da non creare l'impressione di ampliare le competenze del mediatore definite dai trattati, o di violare le prerogative istituzionali della Commissione stessa.

La Commissione approva l'obiettivo dell'emendamento relativo ai testimoni, che conferma il principio in base al quale i funzionari si esprimono non a titolo personale ma in quanto funzionari.

Infine, gli emendamenti relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono di natura puramente formale e non suscitano alcun commento.